Asl5
Sistema Sanitario Regione Liguria
Via Fazio, 30 – La Spezia

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Delibera n. 59 **del** 26 gennaio 2022

Oggetto: individuazione area sanitaria temporanea di cui alla deliberazione A.Li.Sa. 390/2020 presso la RSA Mazzini.
codice di esclusione CIG: n. 19

Struttura proponente: Struttura Complessa URP e Attività Ospedale –Territorio			
S.S.D.:			
Dirigente proponente: Dottoressa Laura PIERAZZINI			
Responsabile del procedimento: Dottoressa Laura PIERAZZINI			
Estensore del Provvedimento: Dott.ssa Paola ARDIGÒ			
Responsabile Unico del Procedimento:			
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile del contratto:			
Importo di spesa € 851.424,00	**Anno 2022** € 851.424,00	**Anno**	**Anno**
Importo di entrata	**Anno**	**Anno**	**Anno**

Direttore SC Bilancio e Contabilità: Dott. Fabio CARGIOLLI	
Previsto nel bilancio di previsione anno	
Da prevedere nel bilancio di previsione anno 2022	**€. 851.424,00 spesa covid-19**
Stato patrimoniale anni	

Nr. Conto di bilancio	**Autorizzazioni di spesa:**
135045020	2022/14/21

Comporta costi	SI

Allegati : convenzione

Da trasmettere a:	
per competenza:	Struttura Complessa URP e Attività Ospedale –Territorio
per conoscenza:	Struttura Complessa Programmazione gestione Acquisti e gestione Magazzino Economale

Oggetto: individuazione area sanitaria temporanea di cui alla deliberazione A.Li.Sa. 390/2020 presso la RSA Mazzini.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA URP E ATTIVITÀ OSPEDALE – TERRITORIO

VISTI gli articoli 3 e 15 bis del D.Lgs. 502/1992 e smi "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 L. 23.10.1992 n. 421";

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e smi "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L.R. Liguria n. 41/2006 e smi "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'Atto di Autonomia Aziendale approvato con deliberazione n. 167 dell'8.3.2019;

DATO ATTO che tra le misure da porre in essere per realizzare una compiuta azione di prevenzione alla diffusione della pandemia da COVID 19 era stata individuata l'attivazione di aree sanitarie temporanee, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 18/2020, presso specifiche strutture residenziali extra ospedaliere, nelle quali poter garantire l'isolamento prioritariamente a soggetti fragili non autosufficienti positivi per SARS-COV 2 con sintomatologia medio-lieve non assistibili a domicilio ma che non necessitano ricovero in ospedale;

CONSIDERATO che a tal fine con deliberazione A.Li.Sa. n. 109 del 24/03/2020 era stata attivata una nuova tipologia di struttura temporanea sociosanitaria extraospedaliera e con deliberazione A.Li.Sa. n. 361 del 07/10/2020 era stata approvata la rimodulazione degli standard organizzativi di cui alle strutture predette;

ATTESO che i contratti stipulati per rispondere a detta esigenza sono venuti a scadenza, e che A.Li.Sa., visto l'andamento epidemiologico nel territorio regionale, l'incremento dei contagi e l'aumento dei soggetti ricoverati, con nota prot. 40856 del 21/12/2021 ha chiesto alle Aziende Sociosanitarie Liguri di individuare, ciascuna nell'area di competenza, strutture presso le quali attivare aree sanitarie temporanee;

DATO ATTO che questa Azienda con nota prot. 54308 del 29/12/2021 ha segnalato ad A.Li.Sa. la R.S.A. Mazzini quale Struttura idonea per detto scopo;

ATTESO che con la medesima nota è stato richiesto alla cooperativa Coopselios, gestore della Residenza, di valutare la possibilità di concorrere all'iniziativa predetta, sospendendo temporaneamente l'attività attualmente svolta nei 32 posti disponibili;

CONSIDERATO che Coopselios, espressa la disponibilità a soddisfare l'esigenza manifestata, con nota in data 05/01/2022 ha presentato una relazione di avvio del servizio;

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 6300 del 16/10/2020 è stata definita la tariffa giornaliera applicabile per le degenze in questione, quantificata in € 140,00, come risultante dalla somma della tariffa giornaliera integrativa di € 26,60 per paziente e di quella giornaliera vigente per il setting RSA post acuti pari a € 113,40 determinata dalla D.G.R. 862/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che dall'adozione del presente atto deriva una spesa presunta di € 851.424,00, iva compresa, che risulta da prevedere nel bilancio aziendale per l'anno 2022;

DATO ATTO che la presente proposta è predisposta nell'ambito della sfera di competenza della Struttura proponente. Il direttore della stessa attesta l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa. Il Dirigente proponente attesta altresì l'assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6 e 13 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale approvato con deliberazione n. 1155 del 20.12.2017;

Tutto ciò premesso

PROPONE

1) di individuare nella R.S.A. Mazzini la Struttura idonea per l'attivazione dell'area sanitaria temporanea atta a garantire l'isolamento prioritariamente di soggetti fragili non autosufficienti positivi per SARS-COV 2 con sintomatologia medio-lieve non assistibili a domicilio ma che non necessitano ricovero in ospedale;

2) di sottoscrivere con A.Li.Sa. e la Cooperativa Coopselios il contratto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale per disciplinare l'erogazione a nome e per conto del S.S.R. di prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID positivi in quarantena impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio;

3) di prendere atto che il servizio viene affidato per il periodo di mesi sei a decorrere dal 01/01/2022, salvo eventuale proroga che si rendesse necessaria a seguito dell'andamento epidemiologico, con applicazione della tariffa giornaliera di € 140,00, come risultante dalla somma della tariffa giornaliera integrativa di € 26,60 per paziente e di quella giornaliera vigente per il setting RSA post acuti pari a € 113,40 determinata dalla D.G.R. 862/2011 e s.m.i.

Il Direttore della Struttura Complessa
URP e Attività Ospedale -Territorio
(Dottoressa Laura PIERAZZINI)

Per visto di regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
(Dott. Fabio CARGIOLLI)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 D.Lgs 502/1992 e smi ed in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 1137 del 30.12.2020;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto alla materia;

PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Antonello MAZZONE)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Franca MARTELLI)

Il DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Maria Alessandra MASSEI)

DELIBERA

Di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo CAVAGNARO)

CONTRATTO AD OGGETTO "*ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTIVITÀ DELLE AREE SANITARIE TEMPORANEE GIÀ INDIVIDUATE CON DELIBERA DI A.LI.SA. N. 390/2020 O ULTERIORMENTE INDIVIDUABILI DALLA STESSA AZIENDA*".

TRA

L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria in qualità di Committente con sede in Genova, Piazza della Vittoria, n. 15, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata "A.Li.Sa.", in persona del Direttore Generale Prof. Filippo ANSALDI

E

L'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 incaricata di gestire in nome e per conto di A.Li.Sa. il presente accordo contrattuale con sede in Via A. Picco n. 22, La Spezia (codice fiscale/P.IVA n. 00962520110,), in persona del Direttore Generale dott. Paolo CAVAGNARO

E

Società Cooperativa Sociale Coopselios, con sede legale nel Comune di Reggio Emilia in Via Gramsci n. 54/S, codice fiscale / partita IVA 01164310359, nella persona del procuratore speciale sig. Alex RONCAGLIA

PREMESSO CHE

- a seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, Regione Liguria si trova nell'urgente stato di necessità di garantire posti letto per pazienti fragili non autosufficienti positivi COVID-19 di medio bassa complessità, non assistibili al proprio domicilio o per i quali non sia possibile il rientro presso le strutture sociosanitarie extraospedaliere nelle quali erano precedentemente ricoverati;
- con deliberazione A.Li.Sa. n. 109 del 24/03/2020 era stata attivata una nuova tipologia di struttura temporanea sociosanitaria extraospedaliera e con deliberazione A.Li.Sa. n. 361 del 07/10/2020 era stata approvata la rimodulazione degli standard organizzativi di cui alle strutture predette;
- A.Li.Sa., visto l'andamento epidemiologico nel territorio regionale, l'incremento dei contagi e l'aumento dei soggetti ricoverati, con nota prot. 40856 del 21/12/2021 ha chiesto alle Aziende Sociosanitarie Liguri di individuare, ciascuna nell'area di competenza, strutture presso le quali attivare aree sanitarie temporanee;
- l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 con nota prot. 54308 del 29/12/2021 ha segnalato ad A.Li.Sa. la R.S.A. Mazzini quale Struttura idonea per detto scopo;
- la Cooperativa Sociale Coopselios, gestore della R.S.A. Mazzini a seguito di aggiudicazione di procedura negoziata, giusta deliberazione n. 375/2021, ha espresso la disponibilità a soddisfare l'esigenza manifestata e con nota in data 05/01/2022 ha presentato una relazione di avvio del servizio;
- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e

sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l'art.3, comma 2 "lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati, anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati";

- la Legge Regione Liguria n. 27/2016 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ha precisato dette funzioni;
- il DL 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", entrato in vigore il 17/03/2020 e convertito in L.24.4.20 n.27, prevede all'art.4, comma 1, che: "Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza."
- detta normativa di riferimento è stata prorogata in correlazione alle proroghe dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri ;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.

Art. 2

La Cooperativa Sociale Coopselios si impegna ad erogare a nome e per conto del S.S.R. presso la R.S.A. Mazzini prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria, positivi a COVID 19 di bassa media intensità, o di pazienti liguri COVID positivi in quarantena impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio.

Il ricovero dei pazienti di cui al precedente comma, presso la R.S.A. Mazzini, avverrà in forza di una lettera di trasferimento-inserimento redatta dai dirigenti medici della ASL di residenza dell'assistito, previa valutazione del RESIGSAT di ASL 5.

I posti letto che la Cooperativa Sociale Coopselios mette a disposizione del S.S.R., per i pazienti di cui al comma 1 del presente articolo, sono n. 32, pertanto il numero di pazienti ricoverati quotidianamente presso la R.S.A. Mazzini non potrà essere superiore alle 32 unità, salvo successivo accordo di variazione in aumento del numero di posti letto che potrà avvenire anche con scambio di lettere inviate a mezzo PEC.

Il Budget contrattuale è fissato in € 851.424,00, iva compresa.

La Cooperativa Sociale Coopselios, nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo, potrà avvalersi del laboratorio per esami chimico clinici di ASL5 previo accordo specifico.
La Cooperativa Sociale Coopselios, nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo, utilizzerà suoi medici e infermieri, tuttavia potrà anche avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo con ASL 5.

Art. 3

Le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare la Cooperativa Sociale Coopselios per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri utenti, di cui all'art. 2, comma 1, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020, integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente.
A cadenza mensile verrà emessa dalla Cooperativa Sociale Coopselios nei confronti delle ASL di residenza degli assistiti apposita fattura fiscale avente ad oggetto la remunerazione di tutte le prestazioni di assistenza sanitaria erogate di cui al precedente comma.
Le ASL si obbligano a saldare l'importo delle fatture entro 60 giorni dalla data della fattura.
Le ASL si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.
Le ASL hanno facoltà di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e/o accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge, comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.
Le ASL dell'assistito e la Cooperativa Sociale Coopselios si impegnano ad una verifica almeno mensile dell'andamento della spesa, al fine di pianificare correttamente l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa di cui al budget contrattuale presuntivo massimo complessivo.
Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.
Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione della cooperativa. In ogni caso per i pagamenti superiori all'importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).
In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.
Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà

titolo al decorso automatico del termine di pagamento, né presuppone l'accettazione della prestazione.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l'ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è: per l'ASL 1: UFVUD1; per l'ASL 2: UFPANV; per l'ASL 3: UFKKL6; per l'ASL 4: UFHRGI e per l'ASL 5:UFQ5NO.

Art. 4

La Cooperativa Sociale Coopselios, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designata, con separato atto di incarico, "Responsabile del trattamento dati personali" relativamente ai dati comunicati da ASL5 per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura, restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l'inserimento.

Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

L'Azienda, all'atto di designare la Cooperativa Sociale Coopselios quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che la stessa sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

La Cooperativa Sociale Coopselios si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.

Fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, la Cooperativa Sociale Coopselios si impegna fin d'ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d'ora a:

- ✓ fornire le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, secondo i modelli forniti da ASL5 acquisendo i relativi consensi, ove previsti;
- ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle

disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- ✓ garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all'art. 20, per quanto applicabile;
- ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all'art. 33 par. 2 (data breach);
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2;
- ✓ designare, ai sensi dell'art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall'art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
- ✓ produrre idonea documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL 5 e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.
- ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell'ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;
- ✓ comunicare ad ASL 5, tempestivamente, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate dalla Cooperativa Sociale Coopselios a richiedere, qualora previsto, le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l'attivazione, se del caso, di una nuova nominale.

Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell'integrità e della dignità personali; pertanto, la Cooperativa Sociale Coopselios si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Cooperativa Sociale Coopselios deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.

La Cooperativa Sociale Coopselios dovrà altresì garantire il rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 e/o in quarantena rispetto a quella dedicata ai pazienti non COVID 19 eventualmente presenti nella struttura.

Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa

nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.L.gs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. (fatto salvo quanto precisato negli articoli precedenti) e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 5

Il presente contratto ha decorrenza dall'1/01/2022 al 30/06/2022, fatta salva un'eventuale proroga che si rendesse necessaria a seguito dell'andamento epidemiologico.

Art. 6

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

Art. 7

Il presente contratto è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad A.LI.SA..
Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.
A.LI.SA. e ASL 5 provvederanno alla pubblicità del presente contratto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.
È a carico della Cooperativa Sociale Coopselios ogni responsabilità sia civile sia penale derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento del servizio dalla stessa svolto e delle conseguenti attività dalla stessa espletate di cui al contratto.
Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla Cooperativa Sociale Coopselios in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. A.LI.SA. e ASL 5, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati dalla Cooperativa Sociale Coopselios per eventuali richieste di terzi.
Asl 5 sarà invece responsabile per l'attività di consulenza e per gli atti medici posti in essere dai dirigenti medici della stessa Asl 5 che svolgano tali attività in forza di accordi contrattuali di cui all'art. 2, comma 5, del presente contratto. Pertanto, sia le richieste risarcitorie connesse alle predette attività, sia gli oneri economici della loro copertura assicurativa, graveranno su ASL 5 che dà al riguardo amplia manleva la Cooperativa Sociale Coopselios anche per richieste risarcitorie di terzi.
Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. e alla normativa

sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.
Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di Cooperativa Sociale Coopselios, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

La Spezia, lì

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Il Direttore Generale
(Prof. Filippo ANSALDI)

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 "Spezzino"
Il Direttore Generale
(dott. Paolo CAVAGNARO)

Cooperativa Sociale Coopselios società cooperativa
Il Procuratore Speciale
(Alex RONCAGLIA)

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini dicui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:
ARTICOLO 3 (Pagamenti)
ARTICOLO 6 (Foro competente)
ARTICOLO 7 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

La Spezia, lì

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Il Direttore Generale
(Prof. Filippo ANSALDI)

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 "Spezzino"
Il Direttore Generale
(dott. Paolo CAVAGNARO)

Cooperativa Sociale Coopselios società cooperativa
Il Procuratore Speciale
(Alex RONCAGLIA)